



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e s.m.i., recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare la lettera d);

Visto il DPCM 15 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 01.04.2010, Reg. 4 fgl. 158, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dott.ssa Maria Assunta Lorrari di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna;

VISTA la nota del 24 ottobre 2012 n.1419 con la quale la Soprintendenza archivistica per la Sardegna ha proposto a questa Direzione Regionale l'emanazione del provvedimento di tutela per l'Archivio privato "**Onorevole Francesco Cocco Ortu junior**" attualmente custodito presso l'abitazione del defunto Onorevole; situata in via Mameli 124 a Cagliari; costituito da 296 pezzi tra buste e fascicoli, 21 pacchi, una cassa, uno scatolone, 3 borse e due schedari, riferiti ad un arco cronologico compreso tra il 1943 e il 1971.

CONSIDERATO che nel corso del procedimento i signori Luigi Cocco Ortu, Maria Rosaria Cocco Ortu, Maria Ludovica Cocco Ortu, Francesco Cocco Ortu, Alberto Cocco Ortu, Marinella Ferrai, Maria Francesca Birocchi, Filippo Birocchi, nella loro qualità di eredi, hanno presentato la nota che si allega in cui dichiarano che "*non intendono proporre osservazioni, né intendono impugnare od ostacolare in alcun modo l'adozione del provvedimento*" di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante (all.1);

RILEVATA la necessità di dichiarare l'interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ;

DECRETA:

l'archivio privato "**Onorevole Francesco Cocco Ortu junior**" di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i seguenti motivi:

è testimonianza dell'attività di Francesco COCCO ORTU junior (28 aprile 1912 - 16 gennaio 1969), avvocato e giornalista, indiscusso protagonista della politica sarda negli anni successivi alla seconda guerra mondiale.

Si allega una breve nota biografica che, insieme all'elenco sommario delle carte, costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. (all.2)

NOTIFICA

in particolare ai sottoelencati eredi, signori

Luigi Cocco Ortu, residente a Cagliari in via Mameli 118

Maria Rosaria Cocco Ortu, residente a Cagliari in via Gianturco 13

Maria Ludovica Cocco Ortu, residente a Cagliari in via Bainsizza 19/a

Francesco Cocco Ortu, residente a Cagliari in vico I Luigi Merello

Alberto Cocco Ortu, residente a Cagliari in vico I Luigi Merello

Marinella Ferrai, residente a Cagliari in via Saverio Mattei 16

Maria Francesca Birocchi, residente a Cagliari in via Bandello 13

Filippo Birocchi, residente a Quartu Sant'Elena in via Austria 4

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo

DECRETO N. 7 IN DATA 10 GEN. 2013




MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

42/2004 di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
 - chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
 - permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
 - dare preventiva notizia alla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
 - chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
 - denunciare alla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
 - chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
 - chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
 - chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d);
 - chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
 - consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- e il divieto di:
- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
 - far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per gli Archivi - Servizio II Tutela 00185 ROMA, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 42/2004.



IL DIRETTORE REGIONALE
Dot.ssa Maria Assunta Lorrari

APL